

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Reti



gennaio 2011, le unità amministrate ammontavano a 187; al 4 novembre 2017 a 150 unità, di cui di stanza a Trento 149. Di queste, però, tenuto conto dei distaccati in uscita, dei congedi di maternità e dei soggetti a disposizione della commissione medica di verifica, **le unità utilmente impiegate nel servizio di istituto erano 121** (di cui 17 donne e 104 uomini). Il dato presentava una reale sofferenza del personale (**93 le unità di disavanzo**, e dunque in meno, rispetto alla pianificazione del DM del 2014), che si rendeva ancora più manifesta con riferimento specifico alle figure qualificate di ispettori e sovrintendenti. Il quadro comportava (e comporta in parte tuttora) un **ricorso massivo alle ore di straordinario**, ammontanti al tempo mediamente a **92 ore giornaliere**, per una media mensile prevedibile pari a 2760 ore (dato anch'esso aggiornato al 4 novembre 2017). Il quadro è purtroppo destinato ad aggravarsi ulteriormente per la presenza di una **trentina di unità con anzianità di servizio superiore a 30 anni**, di cui si prevede la cessazione del rapporto di servizio per quiescenza nel prossimo biennio. Questi i dati che ho rappresentato al Presidente della Provincia, che ha poi incontrato il Ministro Orlando per rappresentare la situazione di grave difficoltà in cui versava la Polizia penitenziaria in forza alla C.C. di Spini. A fronte del buon esito di quell'incontro sono state **assegnate a Trento 30 nuove unità** che sono arrivate in sede in tempi brevi, prima della fine del 2017, divise in due diversi contingenti. Stessi pesanti problemi di personale sconta **l'area educativa. La pianta organica prevede 6 Funzionari**, più una figura di supporto. Attualmente, e praticamente da sempre, nonostante l'organico appaia in linea con la previsione, **gli operatori presenti sono 4**, mentre le altre 2 Funzionarie previste in organico usufruiscono da anni di assenze o distacchi altrove a vario

titolo. Il rapporto tra numero di educatori e numero di detenuti appare largamente deficitario, tanto da compromettere lo svolgimento dei colloqui, momento fondamentale in chiave rieducativa e funzionale alla predisposizione del programma trattamentale. Sarebbe ottimale che l'Ufficio Educatori potesse contare almeno su 5 Funzionari più una figura di supporto, e questo non solo per aumentare le attività trattamentali per i detenuti ma anche per garantire una maggiore intensità colloquiale.

Lo stesso **Ufficio dell'Uepe** ha dovuto fronteggiare, in stato di grave carenza di personale, l'entrata in vigore della legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, riforma a costo zero che ha comportato per l'Ufficio locale, in pochissimo tempo, la duplicazione delle pratiche. Solo di recente, per fortuna, la situazione sembra essere parzialmente migliorata, grazie ad un ampliamento dell'organico dell'Ufficio.

d) Disagio psichico

Fin dal primo giorno della mia presenza in carcere, ho potuto verificare come il tema del **disagio psichico in carcere** risultati nevralgico e troppe volte insoluto, nonostante il buon supporto medico e psichiatrico che il servizio sanitario assicura a Spini. Il detenuto affetto da disagio psichico che si ritrova in carcere non ha al momento una sua collocazione specifica nella struttura. La scelta alla fine è quasi sempre quella di una collocazione nella sezione infermeria, anche se questa dovrebbe essere una soluzione solo temporanea. Il detenuto in questo modo non ha alcun accesso alle attività trattamentali e finisce col vivere in una situazione che evidentemente, alla lunga, rischia talvolta di compromettere ulteriormente il suo quadro di stabilità psichica ed emotiva.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Reti

Linee operative generali

Con tutte le difficoltà legate al fatto che una casa circondariale ospita normalmente, oltre ai soggetti in custodia cautelare, ristretti che debbono scontare una pena relativamente breve (fino a 5 anni), ritengo fondamentale investire quanto più possibile sull'istruzione, sulla formazione professionale e sulle possibilità lavorative in carcere, replicando, con i dovuti investimenti, quelle realtà italiane felici (un esempio tra tutti: la Casa, anch'essa circondariale, Dozza di Bologna), tentando di proseguire sulla strada da ultimo intrapresa con una serie di buone iniziative (produzioni di erbe aromatiche e di zafferano impiegato nella realizzazione di una birra artigianale). L'offerta trattamentale dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della realtà carceraria. Non basta infatti aprire le celle: ciò che conta è far impiegare costruttivamente il tempo, investendo sul versante trattamentale.

Adeguatamente valorizzata dovrebbe essere anche l'opera degli insegnanti che mettono a servizio la loro professionalità rispetto ad una realtà in cui l'educazione può fare davvero la differenza, anche per il tramite di una valorizzazione ulteriore del loro operato, con loro possibile inserimento, almeno con ruolo consultivo, nel GOT (gruppo osservazione e trattamento). Supportata dovrebbe essere la realtà del volontariato, tanto attiva nella realtà carceraria trentina (Apas, Atas, Caritas, CRVG a tutte le altre), espressione non solo di un vivo sentimento di solidarietà sociale, ma anche di quel coinvolgimento con la comunità che non dovrebbe mai mancare e che anche la legge sull'ordinamento penitenziario valorizza.

Ritengo, inoltre, che la Magistratura di Sorveglianza si trovi troppo spesso in difficoltà nel concedere misure alternative a chi si trovi sprovvisto di fissa dimora e di un impiego lavorativo. Risulterebbe dunque di primaria importanza un investimento su questo duplice fronte: da un lato, implementando il numero di posti letto nelle strutture pubbliche di cura, accoglienza e assistenza e, dall'altro, investendo sulla pos-

sibilità di sfruttare la forza lavoro sul territorio, per rendere possibile quanto meno il ricorso all'art. 21 o.p. (lavoro esterno), contribuendo con ciò ad un progressivo riavvicinamento alla popolazione locale. Rispetto a questi temi, si è trovato un valido interlocutore nel Presidente della provincia che si è detto disponibile a riflettere insieme su nuove progettualità legate al reinserimento sociale, in particolare lavorativo.

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/garante-detenuiti/Pagine/presentazione.aspx>

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Reti



Umbria

Stefano Anastasia

risultata quella relativa alle persone private della libertà personale per motivi di giustizia.

<http://www.regione.umbria.it/sociale/garante-dei-detenuiti>

Nel periodo preso in esame non stati approvati atti legislativi in materia di privazione della libertà.

È stato invece approvato un significativo atto amministrativo di indirizzo e implementazione di competenze e politiche regionali avente a oggetto “Modulo per l’accoglienza di soggetti autori di reato nella comunità terapeutico-riabilitativa di tipo 2 per la tutela della salute mentale” (DGR n. 758 del 3 luglio 2017).

Ambito penale:

- Durante il periodo preso in esame il Garante ha effettuato 15 visite ex articolo 67 o.p. presso gli Istituti penitenziari della Regione, ha svolto 45 colloqui ex articolo 18 o.p. e ha risposto a 10 reclami ex articolo 35 o.p., attivandosi – se del caso – presso le Amministrazioni pubbliche competenti.
- Nei mesi di luglio-agosto 2017 è stato sottoscritto digitalmente dal Garante e dal provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana e per l’Umbria un Protocollo d’intesa riguardante le modalità di collaborazione nell’esercizio delle funzioni istituzionali riconosciute dalla legge dello Stato al Garante regionale.
- Nel mese di Dicembre 2017 il Garante ha sottoscritto l’accordo interistituzionale e territoriale di rete per l’attuazione negli Istituti umbri del Protocollo d’intesa Miur-Ministero della giustizia del 23 maggio 2016.

Ambito salute:

- Il Garante ha effettuato una visita presso l’Spdc dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia.

L’area di privazione della libertà presa maggiormente in esame nel periodo in analisi è

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Reti



Valle d'Aosta Enrico Formento Dojot

Non vi sono stati mutamenti legislativi a livello regionale. La funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è prevista dall'articolo 2 ter della legge regionale 28 agosto 2001, recante "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 19.

Ambito penale:

Il Garante ha affrontato n. 138 casi nel corso dell'anno 2017. I principali settori di intervento sono stati la territorialità della pena, strettamente legata al diritto all'affettività, i servizi sanitari e la scarsità di opportunità lavorative e formative, che riguardano una netta minoranza di detenuti.

Il contesto di riferimento non è mutato rispetto al 2016, anzi è per certi versi peggiorato. Continua a perdurare l'assenza di un direttore titolare e di un comandante titolare, di talché spesso all'interno del carcere la figura di riferimento è un ispettore superiore. Le figure apicali sono vicariate da dirigenti in missione da altre carceri. Tali assenze creano disorientamento tra i ristretti e tra gli operatori, con gli Uffici che scontano un mancato coordinamento che si riverbera sulla loro funzionalità. Il Garante, in particolare, in mancanza dei naturali interlocutori, si trova costretto a reperire le informazioni necessarie a fornire risposte ai detenuti presso i singoli Uffici, sempre più scollegati tra loro. Carente si appalesa anche il servizio di carattere sociale.

L'Istituto di Brissogne, inoltre, sta acquisendo ormai la prevalente funzione di "polmone" per Istituti limitrofi; ne risulta una popolazione de-

tenuta assai eterogenea e con una percentuale di stranieri – pure eterogenei tra loro – pari a circa il doppio rispetto alla media nazionale. La predetta funzione di "polmone" comporta un elevato *turnover* che, in uno con le criticità appena esposte, ostacola notevolmente l'implementazione di attività lavorative, formative e ricreative. Si tratta, in sintesi, di un carcere privo di identità. Le criticità fin qui evidenziate sono state esposte ai direttori che si sono succeduti pro tempore e al provveditore regionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta, senza sostanziale riscontro.

Recentemente, il Garante è venuto a conoscenza del fatto che vengono assegnate quotidianamente, ai detenuti e agli operatori, due bottiglie di acqua, per motivi non meglio precisati. Da informazioni raccolte, è risultato che erano in corso accertamenti tecnici in ordine alla salubrità dell'acqua. Posta l'assenza di interlocutori, il Garante ha indirizzato una nota al provveditore per ottenere chiarimenti.

<http://www.consiglio.vda.it/difensore-civico/garante-dei-detenuiti>

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Reti



Veneto

Mirella Gallinaro

Attività svolta presso Istituti penitenziari del Veneto

- 23 gennaio visita cooperativa Giotto presso il carcere di Padova;
- 1 marzo seminario divulgativo sugli Stati generali dell'esecuzione penale presso il carcere di Treviso;
- 28 giugno mostra dei lavori a fine anno scolastico presso il Carcere di Treviso – Sezione penale;
- 6 settembre incontro con la psicologa della Aulss 2 Area penale della Casa circondariale Treviso;
- 21 settembre bicentenario della fondazione Corpo di Polizia penitenziaria presso il carcere di Treviso;
- 2 settembre bicentenario della fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria presso il carcere di Belluno;
- 5 ottobre convegno "Quotidianità detentiva" presso l'Istituto penitenziario di Padova;
- 11 ottobre incontro con funzionari pedagogici e con operatori della sanità penitenziaria presso il carcere di Treviso;
- 27 ottobre inaugurazione degli "Spazi incontro con minori" realizzati da Telefono Azzurro presso la Casa di reclusione di Padova;
- 29 novembre visita non annunciata presso la Casa di reclusione di Padova.-

Attività svolta dall'Ufficio del Garante su richiesta diretta dei detenuti:

- Detenuti presi in carico numero 74;

Aree di richiesta da parte di detenuti con colloqui o mail/lettera

AFFETTIVITA'	9
LAVORO	3
PARERE	1
PROCESSUALE	3
QUALITA' VITA	11
SANITA'	12
TRATTAMENTALE	24
POST PENA	1
ALTRO	10

- Colloqui effettuati presso il carcere Treviso nelle seguenti date: 11 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 3 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 4 luglio, 24 luglio, 4 agosto, 6 dicembre;
- Colloqui effettuati presso il carcere Padova: 13 dicembre.

Seminari e convegni

- 27 marzo giornata Seminariale "Rems e Magistratura un dialogo a confronto" presso la Sala comunale di Nogara (VR);
- 8 giugno Osservatorio permanente interistituzionale per la Salute in carcere presso il Palazzo regionale;
- 16 giugno Congresso Nazionale "Esecuzione penale esterna per i consumatori di sostanze autori di reato: come cambiare paradigma" presso l'Aula Magna Università Padova;
- 18 ottobre, Monastier (TV) Convegno sul tema "Tutela e protezione delle persone in condizioni di fragilità";
- 24,25,26, ottobre Roma presso la Scuola Superiore della Polizia Giornate di studi e formazione del Garante nazionale;
- 10 novembre Convegno "La gestione della Privacy e delle incompatibilità alla detenzione negli Istituti penitenziari della Regione Veneto: norme, prassi e prospettive" presso l' Aulss 3 – Venezia - Mestre;

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Reti

- 15 dicembre corso interno Ufficio Garante sulla *Privacy*;
- 27 dicembre incontro con Coordinatore provinciale di Treviso di Cittadinanza Attiva;

Coordinamenti

Nazionali

- 21 marzo 2017 Roma, riunione dei Garanti regionali;
- 26 ottobre Roma, riunione dei Garanti regionali;
- 28 novembre Firenze, riunione dei Garanti dei diritti dei detenuti regionali, provinciali, comunali.

Regionali

- 24 marzo Venezia - Mestre, coordinamento Garanti comunali;
- 13 luglio Incontro con dr. Reho c/o Prap Padova;
- 12 dicembre Venezia-Mestre,

Coordinamento comunale

All'interno dei coordinamenti Regionali viene, tra le altre cose, monitorata e confrontata la situazione degli Istituti penitenziari veneti.

Attività svolta in ambito sanitario.

Valutazione e osservazioni relative all'organizzazione e all'attività dei presidi sanitari all'interno degli Istituti penitenziari del Veneto. Raccolte e visionate le schede relative alle sette Aziende Ulss sedi di Istituti Penitenziari relative all'anno 2016. Per il 2017 i dati non sono ancora pervenuti perché in Veneto, nel corso dell'anno, vi è stata una grossa riorganizzazione delle Aziende Ulss, che sono state accorpate a livello provinciale, divenendo 9 da 21. Pertanto le nuove Aziende, che raggruppano mediamente 3 Aziende precedenti, stanno individuando modalità comuni per assemblare i dati e inviarli successivamente.

Discipline specialistiche fornite all'interno degli Istituti

Raccolte le schede con indicazioni di accessi settimanali e mensili del 2016 e richieste quel-

le relative al 2017. Per le carceri nelle quali sono state effettuate le visite, si è raccolta la situazione reale degli accessi degli specialisti ambulatoriali si è interagito con i diversi responsabili della Sanità penitenziaria per sollecitare la copertura dei posti risultati vacanti. Risulta che in alcune realtà l'Azienda Ulss abbia attivato i bandi per gli incarichi delle specialità vacanti, bandi che dicono essere andati deserti. Pertanto le Aziende hanno sopperito inviando i propri specialisti, ma per un monte ore inferiore a quello previsto.

Ammissioni in Trattamento sanitario obbligatorio

I Garanti territoriali del Veneto si sono riproposti di monitorare la gestione dei Tso nella Regione, alla luce delle raccomandazioni contenute nel documento approvato in Conferenza delle Regioni nel 2010 dal titolo "Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione". Le Raccomandazioni contenute nel succitato documento sono volte a costruire una strategia di prevenzione della contenzione fisica che si ponga all'interno della prevenzione dei comportamenti violenti nei luoghi di cura. Lo stesso documento riporta la situazione delle diverse regioni relativamente all'emanazione di direttive volte a monitorare e processare il fenomeno. Il Veneto rientra tra quelle Regioni che non hanno emanato alcuna specifica direttiva in linea con le raccomandazioni del 2010, ma in cui le Aziende hanno autonomamente adottato procedure sul tema. Tutti i Dipartimenti di salute mentale hanno adottato proprie procedure operative approvate dalle rispettive Direzioni aziendali. Il Garante ha richiesto ai Dipartimenti tali procedure e i dati relativi alle ammissioni in Tso, ma per i problemi sopra esposti, hanno trasmesso tali dati 7 Aziende socio sanitarie su 9.

<http://garantedirittipersona.consiglioveneto.it/>

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private
della libertà personale
Relazione al
Parlamento 2018

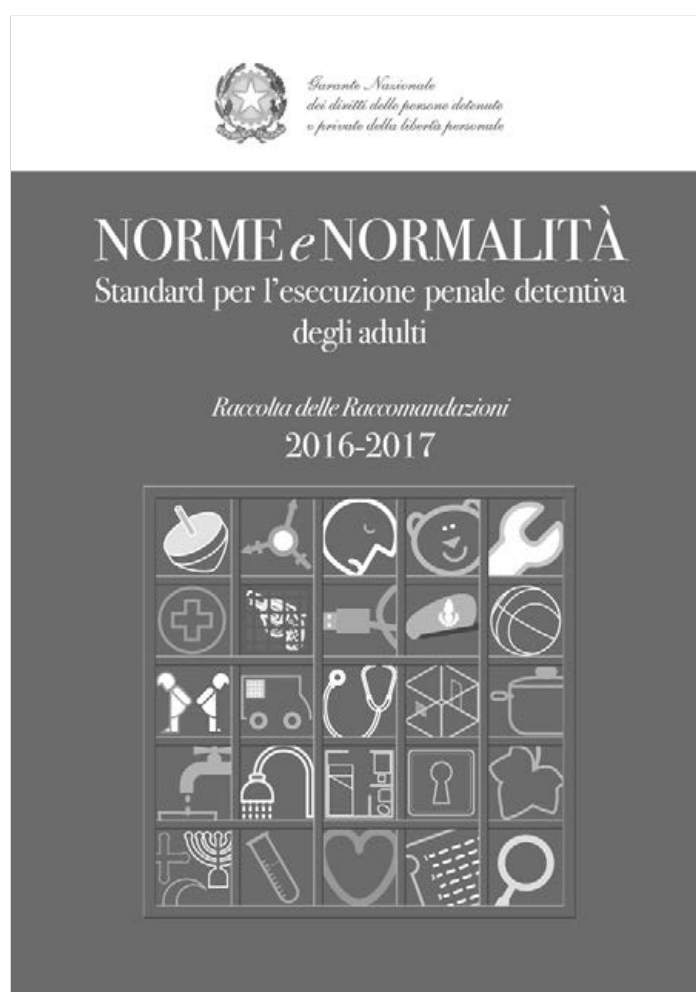
Publicazioni

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Pubblicazioni

Le pubblicazioni del Garante nazionale



Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Pubblicazioni



Norme e normalità - Il Garante nazionale ha pubblicato a gennaio 2018 *Norme e normalità. Standard per l'esecuzione penale detentiva degli adulti*, una raccolta delle Raccomandazioni fatte dal Garante nazionale esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti.

La raccolta, organizzata e sistematizzata per aree tematiche, si pone l'obiettivo di stabilire parametri che orientino chi ha la responsabilità degli Istituti di pena per adulti verso l'attenzione a una scrupolosa tutela dei diritti delle persone loro temporaneamente affidate e verso il progressivo raggiungimento delle finalità della pena stessa. In questa prospettiva il Garante nazionale si propone di arrivare a definire degli standard nazionali, che si affianchino e dialoghino con quello sovranazionali.

A differenza però degli standard *minimi*, internazionalmente definiti, che devono trovare un minimo comune denominatore al di sotto del quale nessuno Stato può scendere - qualsiasi sia il contesto culturale e politico e il sistema di norme penali, il Garante nazionale mira a definire degli standard *elementari*, cioè un livello raggiungibile e a partire dal quale si costruisca un'evoluzione del sistema in una prospettiva di progressivo innalzamento dei diritti.

«Uno standard *minimo* - si legge nell'introduzione di Mauro Palma - si limita a indicare la soglia al di sotto della quale un determinato aspetto della detenzione è inaccettabile e rischia di configurarsi come un «trattamento inumano o degradante» vietato in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani: indica un obiettivo al ribasso. Uno standard *elementare* indica un obiettivo accessibile e al contempo in grado di far evolvere una situazione, di farla evolvere verso un progressivo miglioramento: è l'etimo stesso dell'aggettivo «elementare» che contiene un significato generativo e, quindi, uno *standard elementare* non si limita a definire una soglia minima perché indica anche l'evoluzione che l'aspetto considerato deve avere. Così il sistema può svilupparsi e forse superare anche quello stesso attuale modello di privazione della libertà quale risposta al reato che sembra oggi unico e ineludibile».

Colpisce l'accoglienza che il volume ha avuto tra gli operatori dell'Amministrazione penitenziaria, i magistrati di sorveglianza e anche il mondo accademico, tale da chiederne una ristampa. Il Garante ha letto tale interesse anche come segnale di un vuoto che la raccolta delle Raccomandazioni ha in qualche modo colmato. Ma, ancora di più, sembra indicare una nuova e, per certi versi inedita, attenzione al sistema di *soft law* anche nel nostro Paese.

Indice

Condizioni materiali e igieniche delle strutture detentive

Attrezzatura e utilizzo degli spazi comuni

Sezioni e camere particolari

Sezioni a regime speciale ex articolo 41 bis o.p.

Qualità della vita detentiva

Gestione delle criticità

Prevenzione e gestione della radicalizzazione

Regime penitenziario

Tutela dei diritti

Diritto alla salute e sua tutela

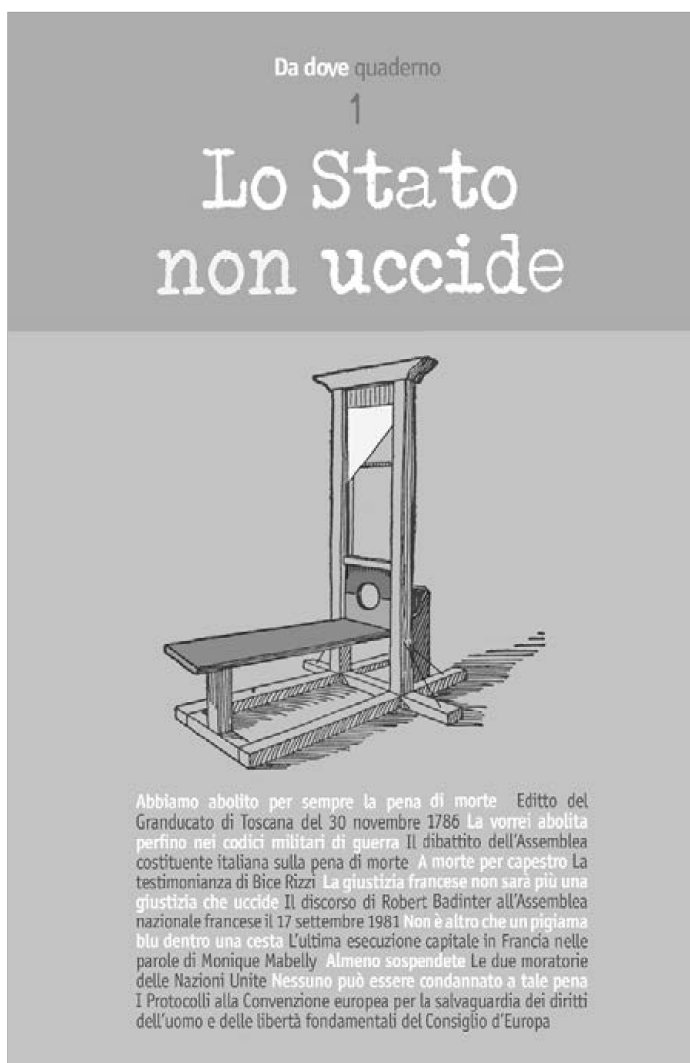
Registri

Personale

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Pubblicazioni



Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Pubblicazioni



Da dove: collana di scritti recuperati - Mantenere viva la memoria attraverso il recupero e la diffusione di discorsi e scritti che hanno rappresentato tappe decisive nell'affermazione dei diritti umani è l'obiettivo della collana *Da dove* che il Garante nazionale ha avviato nel suo secondo anno di vita.

Nell'attuale fase storica, in cui alcuni valori come quelli dell'uguaglianza tra persone e popoli, dell'inclusione, della solidarietà e dell'antifascismo vacillano e in cui il linguaggio dell'esclusione e dell'odio trova nel discorso pubblico uno spazio che non aveva mai avuto, il Garante nazionale sceglie di proporre o riproporre testi o discorsi su alcuni temi centrali nell'ambito dei diritti delle persone private della libertà. Testi o discorsi, che hanno segnato tappe significative nella battaglia per l'affermazione dei diritti, e che con la loro pubblicazione si vogliono restituire alla memoria.

Il primo si intitola *Lo Stato non uccide* ed è sul tema della pena di morte, scegliendo di ripubblicare l'Editto del Granducato di Toscana del 30 novembre del 1786 con il quale Pietro Leopoldo per la prima volta in Europa e nel mondo abolisce la pena capitale per ogni tipo di reato e il discorso con cui il 17 settembre del 1981 il Guardasigilli francese Robert Badinter si rivolge all'Assemblea nazionale chiedendo di votare l'abolizione della pena di morte in Francia. Un discorso potente, interrotto a tratti da proteste e contestazioni, ma che ha portato all'approvazione della legge. Ma c'è anche la testimonianza della decana dei giudici istruttori francesi Monique Mabelly, scritta subito dopo aver assistito all'esecuzione per decapitazione di Hamiba Djandoubi il 9 settembre del 1977: tre pagine asciutte e sobrie ma anche cariche di orrore e rabbia in cui descrive gli ultimi minuti di vita dell'uomo. E poi ci sono documenti come le risoluzioni delle Nazioni Unite del 2007 e del 2016 sulla moratoria sulla pena di morte e i Protocolli addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1983 e del 2002.

Sono già in cantiere altri volumi, tra i quali gli atti del seminario realizzato dal Garante nazionale sulla sentenza della Corte Edu *Mursić v. Croazia*, con il contributo tra gli altri della vicepresidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, il testo della sentenza e la successiva sentenza della Corte di Cassazione sul calcolo degli spazi vitali nelle stanze di pernottamento in carcere.

Indice

[Editto del Granducato di Toscana del 30 novembre 1786](#)

[Il dibattito dell'Assemblea costituente italiana sulla pena di morte](#)

[La testimonianza di Bice Rizzi](#)

[Il discorso di Robert Badinter all'Assemblea nazionale francese il 17 settembre 1981](#)

[L'ultima esecuzione capitale in Francia nelle parole di Monique Mabelly](#)

[Le due moratorie delle Nazioni Unite](#)

[I Protocolli alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa](#)





Norme e adempimenti del Garante nazionale



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

Norme che definiscono il Garante nazionale

Riferimenti normativi

Cornice normativa sovranazionale

Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (Assemblea generale delle Nazioni unite, risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993)

Commento

La Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo da istituire con una triplice funzione di consiglio, vigilanza e proposta in materia di diritti umani.

Direttiva europea 115/2008/CE

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Commento

Le finalità sono così esplicitate: «efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità».

Art 8, comma 6

Allontanamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7.

[...]

6. Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati

Commento

Istituzione di un sistema di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati (affidato al Garante nazionale)

Nota 5007-2/A2014-001564/IX, 9 dicembre 2014, Ministero dell'interno

Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari indirizzata a:

- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee,

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi,
- Ministero della giustizia-Ufficio legislativo.

OGGETTO: Procedura d'Infrazione 2014/2235 (ex Caso EU Pilot 6534/14/Home) non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Commento

Con la nota diramata, visto l'avvio della procedura d'infrazione e la lettera di messa in mora della Commissione europea, si designa il Garante nazionale come organismo di monitoraggio dei rimpatri forzati ex art 8 par. 6 della direttiva 2008/115/CE (vedi sopra).

Nota DPE 0002621 P - 4.22.23, 12 marzo 2015, Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le politiche europee, Struttura di missione per le procedure di infrazione indirizzata a:

- Ministero dell'interno, Ufficio di gabinetto
- Ministero dell'interno, Ufficio legislativo
- Ministero della giustizia, Ufficio di gabinetto
- Ministero della giustizia, Ufficio legislativo
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
- Ministero degli affari esteri, Ufficio di gabinetto
- Ministero degli affari esteri, Ufficio legislativo
- Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per l'Unione europea
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di gabinetto
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo
- Ministero della salute, Ufficio di gabinetto
- Ministero della salute, Ufficio legislativo

Oggetto: Procedura d'infrazione 2014/2235 - Non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri) e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza). Lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE. Risposta. Seguiti.

[...]

1. ORGANISMO DI MONITORAGGIO (art. 8 par. 6, direttiva rimpatri)

Con riguardo all'**indipendenza dell'organismo** deputato al monitoraggio dei rimpatri, la Commissione ritiene soddisfacente la prospettata soluzione del **Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**, istituito con decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

Tuttavia, ai fini della piena risoluzione della Questione, **la Commissione ritiene necessaria una esplicita indicazione dei compiti sul monitoraggio dei rimpatri nel Codice di autoregolamentazione di cui il Garante si doterà.** Al riguardo ha sollecitato l'invio di una **bozza** del testo e di un **calendario** per la sua adozione.

Commento

Con la nota diramata, visto l'avvio della procedura d'infrazione, approva la designazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale organismo di monitoraggio dei rimpatri forzati ex art 8 par. 6 della direttiva 2008/115/CE (vedi sopra).

Nota DPE 0007884 P - 4.22.23, 14 luglio 2017, Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le politiche europee, Struttura di missione per le procedure di infrazione indirizzata a:

- Ministero della giustizia, Ufficio di gabinetto
- Ministero della giustizia, Ufficio legislativo
- Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
- Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per l'Unione europea
- Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea

OGGETTO: Procedura d'infrazione 2014/2235 -Non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza). ARCHIVIAZIONE.

Commento

Con la nota diramata, la Presidenza del Consiglio dei ministri comunica la chiusura della procedura di infrazione della Commissione europea nei confronti dell'Italia, a seguito del lavoro svolto dal Garante nazionale nell'ambito del rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art 8 par. 6 della direttiva 2008/115/CE)

Art. 7, Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito in legge 21.02.2014 n.10):

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio,